

Proposta normativa

1) A decorrere dal 15 ottobre 2020 e fino al 31 gennaio 2021 e comunque per tutta la durata dello stato di emergenza, i Presidenti titolari delle Sezioni del Consiglio di Stato, il Presidente del Consiglio di Giustizia Amministrativa ed i Presidenti dei Tribunali Amministrativi regionali e delle relative sezioni distaccate, sentite le Associazioni specialistiche maggiormente rappresentative, possono disporre con appositi decreti lo svolgimento delle udienze cautelari, pubbliche e camerale mediante collegamenti da remoto con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio, il principio di collegialità e l'effettiva partecipazione dei difensori alla trattazione dell'udienza, assicurando in ogni caso la sicurezza e la funzionalità del sistema informatico della giustizia amministrativa e dei relativi apparati, nel rispetto delle regole tecniche operative dirette a regolare le udienze, approvate ai sensi dell'art. 4, comma 2 del D.l. n. 28/2020, convertito nella L. n. 70/2020. La celebrazione delle udienze cautelari, pubbliche e camerale mediante collegamento da remoto è anche disposta qualora ne faccia richiesta almeno una delle parti di ogni singolo processo, nel rispetto delle disposizioni di cui al periodo precedente. Tale richiesta dovrà essere presentata almeno tre giorni liberi prima delle udienze cautelari, camerale e pubbliche.

2) Se gli strumenti tecnologici lo consentiranno, le udienze cautelari, pubbliche e camerale potranno essere contestualmente celebrate sia in presenza fisica che mediante collegamento da remoto per coloro che ne facciano richiesta.

3) Al fine di garantire regole uniformi su tutto il territorio nazionale, saranno stipulati dei Protocolli di gestione delle udienze in presenza fisica e da remoto, validi anche per i Tribunali Amministrativi regionali e le relative sezioni distaccate, sottoscritti dal Presidente del Consiglio di Stato, dal CNF e dalle Associazioni specialistiche maggiormente rappresentative.